



**ATTO N. 220**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa*

*dei Consiglieri MANCINI, BIANCONI, BETTARELLI, CARISSIMI, NICCHI,  
PAPARELLI, PASTORELLI e RONDINI*


***“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO  
2013, N. 3 (NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 15  
DICEMBRE 2009)”***

---

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy*

*il 11/05/2020*

*Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 22/05/2020*



### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la presente proposta di legge si introducono alcune importanti modifiche alla legge regionale n. 3/2013 con lo scopo principale di allargare la platea dei beneficiari dei finanziamenti, comprendendo così tutte le tipologie di fabbricati ad oggi non considerate nella ricostruzione e quindi rimasti incompleti, oltre allo scopo di poter ottenere un censimento puntuale di tutto il patrimonio edilizio escluso dalla ricostruzione post sisma 2009. Attualmente infatti i contributi previsti dalla l.r. 3/2013 non comprendono le pertinenze delle abitazioni principali, gli edifici non destinati ad abitazione principale e tutti gli edifici agricoli, artigianali e industriali, anche dismessi, presenti nei territori colpiti dal sisma.

Riuscire a completare questa ricostruzione consentirebbe di restituire decoro e dignità ai Comuni e a tutte le relative Frazioni colpite, aventi complessivamente un importato bacino di abitanti. Vorrebbe dire dare un forte impulso al lavoro di tanti professionisti del territorio, alle imprese e agli artigiani, oltre a consentire un rilancio economico, culturale e turistico dell'intero territorio interessato. In questo momento di emergenza sanitaria Covid-19, un segnale di questo tipo avrebbe una rilevanza ancor più consistente.


Nello specifico, l'integrazione proposta consente di inglobare nell'accesso al finanziamento tutto il patrimonio edilizio non ricadente nelle tipologie solo parzialmente considerate in precedenza, con conseguente relativo monitoraggio e stima del patrimonio stesso. Tra gli obiettivi ci sono anche quelli del ripopolamento delle aree danneggiate, il rilancio economico delle attività e la rivitalizzazione dei paesi.

Ci si allinea anche alla normativa vigente per la ricostruzione Post Sisma 2016, che con il D.Lgs. 189/2016, recentemente modificato dal D.L. 32/2019, ora consente l'alienazione del diritto di proprietà salvaguardando il diritto al finanziamento, mentre attualmente le norme per la ricostruzione Post Sisma 2009 non permettono tale alienazione, creando una evidente disparità di trattamento tra i due eventi sismici.

Si prevede inoltre la possibilità di cumulare i contributi del Sisma 2009 con altre agevolazioni fiscali per la quota parte dei lavori esclusi dai finanziamenti, nonché quella di concedere il contributo per l'autonoma sistemazione anche a chi deve allontanarsi da casa durante i lavori, per un massimo di due anni.

Infine si persegue anche lo scopo di aiutare le imprese che si trovano in difficoltà con gli obblighi contributivi ai fini dell'acquisizione del DURC, facendo intervenire direttamente i Comuni per i pagamenti di tali obblighi, a decurtazione degli importi dei SAL, il tutto allo scopo di ottenere il rilascio del DURC e accedere ai finanziamenti.

Da ultimo viene prevista l'eliminazione del divieto di procedere con il cambio di destinazione d'uso degli edifici colpiti dal Sisma 2009, cambio di destinazione che attualmente è possibile solo dopo 2 anni dalla fine dei lavori. Questo consentirebbe di agevolare la nascita di nuove realtà commerciali, turistiche, artigianali, produttive e culturali, ridando vita ai meravigliosi borghi delle zone colpite e a tutto il territorio agricolo circostante.



## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

### *Descrizioni delle disposizioni e dei loro effetti economico finanziari*

L'**articolo 1** del pdl modifica l'Art. 2 *Programmazione degli interventi*, della L.R. 8-2-2013 n. 3 *Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009.*, con i commi 1 e 2 introduce tre ulteriori tipologie di interventi ammissibili a contributo nel piano di riparto delle risorse finanziarie, approvato dalla Giunta regionale dandone comunicazione all'Assemblea legislativa Consiglio regionale.

Dopo le prime due tipologie di interventi già indicati dalla legge vigente per priorità, ossia:

1. prima gli interventi sulle abitazioni principali e le attività in esercizio al 15 dicembre 2009 evacuate completamente,
2. poi gli interventi sulle stesse unità immobiliari ma nel caso abbiano ordinanza solo di sgombero parziale,

se ne aggiungono altre tre tipologie sempre in ordine di priorità:

1. interventi sulle pertinenze, separate dall'edificio principale, delle abitazioni di residenza anagrafica del proprietario o del titolare di diritti reali di godimento al 15 dicembre 2009 con ordinanza di sgombero totale;
2. poi interventi sulle precedenti unità immobiliari ma con ordinanza di sgombero parziale;
3. per ultimo interventi edifici con ordinanza di sgombero totale o parziale che, alla data del sisma 15/12/2009 erano utilizzate anche solo temporaneamente come abitazione non principale di residenza o con altre destinazioni d'uso.

Con il comma 3 si definiscono anche due obiettivi di cui tenere conto nel piano di riparto:


1. la rivitalizzazione e ripopolamento delle aree rurali colpite
2. e il nuovo avvio o ampliamento di attività produttive in particolare se i beneficiari trasferiscono la loro residenza nelle aree da ripopolare o se le attività avranno carattere di medio lungo periodo.

*Le disposizioni intendono dare la possibilità di finanziare nuovi interventi all'interno del piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili già previsto dalla lr 3/2013. In linea teorica modificano l'utilizzo di risorse che dovrebbero essere state già stanziare e rese disponibili nella contabilità speciale prevista dall'Art 18 Norma finanziaria della lr 3/2013. L'entità dei nuovi interventi da finanziare però dipenderà dalle nuove domande di contributo che i Comuni riceveranno dopo l'entrata in vigore del presente pdl, tali domande infatti secondo la norma transitoria art.9 del pdl stesso forniranno i dati necessari ai fini del monitoraggio, la quantificazione e la stima del patrimonio edilizio privato danneggiato. Pertanto le disposizioni in sé potrebbero non generare nuovi oneri ma operare sulla scelta degli interventi da finanziare.*

L'**articolo 2** del pdl modifica l'Art. 3 *Interventi su immobili di privati*, ponendo come riferimento per la definizione degli interventi di miglioramenti sismico o di rafforzamento locale, previsti rispettivamente in caso di danni considerati gravi o non gravi a seconda se hanno superato o meno delle soglie di danno, vulnerabilità o carenze strutturali, le norme tecniche vigenti al momento della concessione del contributo invece che le norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 18 gennaio 2008 come previsto nell'articolo vigente.

*Tale disposizione potrebbe mutare il tipo di interventi di ricostruzione da effettuare e quindi l'entità del contributo concedibile, ma la valutazione potrebbe mutare caso per caso e comunque i contributi sono in teoria concessi rispettando il vincolo delle risorse finanziarie complessive disponibili. Pertanto la disposizione in sé potrebbe non generare nuovi oneri ma operare sulla scelta degli interventi da finanziare.*

L'**articolo 3** del pdl modifica l'Art. 4 *Contributo concedibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a.* specificando che i prezzi per il computo del contributo concedibile, in caso di danni gravi e conseguenti interventi di ricostruzione cosiddetta pesante e con miglioramento sismico,



sono i prezzi vigenti al momento della presentazione del progetto di intervento. La norma vigente indica come riferimento il prezzario regionale vigente senza ulteriore specifica.

*La disposizione potrebbe mutare il costo degli interventi a cui concedere il contributo, ma restando il limite massimo delle risorse finanziarie disponibili nel piano di riparto, di nuovo la disposizione in sé potrebbe non generare nuovi oneri ma operare sulla scelta degli interventi da finanziare.*

L'**articolo 4** del pdl modifica l'Art. 9 *Obblighi a carico dei beneficiari dei contributi*, abrogando la decadenza dei contributi e restituzione con interessi delle somme percepite in caso di mutamento di destinazione d'uso o di alienazione dell'immobile da parte del proprietario.

*La disposizione potrebbe determinare una riduzione di potenziali entrate per eventuali restituzioni da parte dei beneficiari decaduti dal diritto o di maggiori uscite in caso la norma abbia validità retroattiva, per cui la regione debba concedere il contributo precedentemente considerato decaduto.*

L'**articolo 5** del pdl modifica l'Art. 10 *Qualificazione delle imprese e regolarità contributiva*, introducendo la possibilità che i comuni si sostituiscono alle imprese occorrenti in violazioni di regolarità contributiva e dunque mancanti del DURC necessario per avere l'erogazione dei contributi, pagando i contributi non versati dall'impresa all'interno del contributo complessivo concesso per l'intervento di ricostruzione.

*La disposizione opera all'interno dei contributi già concessi, rideterminando la destinazione dei contributi stessi ma non il loro ammontare complessivo. Nel complesso dunque la disposizione non comporta nuovi oneri.*

L'**articolo 6** del pdl modifica l'Art. 11 *Divieto di cumulo*, specificando che il divieto di cumulo con altri contributi concessi per le stesse opere da parte di amministrazioni pubbliche non si applica alle agevolazioni fiscali per la quota parte di opere non coperte dal contributo e a carico finanziario dei soggetti beneficiari.


*La disposizione chiarisce un diritto implicito e non comporta oneri aggiuntivi, anche se potenzialmente potrebbe comportare minori entrate fiscali per il sistema della pubblica amministrazione.*

L'**articolo 7** del pdl modifica l'Art. 12 *Demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma*, specificando che i prezzi per il computo del contributo concedibile, in caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio sia per danni gravi che per danni leggeri è fatto in base ai prezzi vigenti al momento della presentazione del progetto di intervento. La norma vigente invece indica come riferimento il prezzario regionale vigente senza ulteriore specifica.

*La disposizione potrebbe mutare il costo degli interventi a cui concedere il contributo, ma restando il limite massimo delle risorse finanziarie disponibili nel piano di riparto, di nuovo la disposizione in sé potrebbe non generare nuovi oneri ma operare sulla scelta degli interventi da finanziare.*

L'**articolo 8** del pdl modifica l'Art. 14 *Contributo per l'autonoma sistemazione*, prevedendo il contributo per l'autonoma sistemazione, per un periodo massimo di due anni, anche per i nuclei familiari che devono lasciare la propria abitazione principale per l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e non solonel caso l'abitazione sia stata distrutta oppure abbia ordinanza di sgombero-


*La disposizione può comportare oneri aggiuntivi, ampliando la platea dei beneficiari del contributo di autonoma sistemazione, ma rientrando questo tipo di contributi nel piano di riparto delle risorse disponibili, teoricamente opera sulla distribuzione delle risorse ma non genera direttamente oneri aggiuntivi.*



L'**articolo 9** del pdl contiene le disposizioni transitorie che dettano la tempistica affinché la Giunta regionale adotti gli atti necessari all'attuazione delle nuove disposizioni del pdl all'interno della normativa vigente, tra cui in particolare, si specifica al comma 2, disposizioni che garantiscano la retroattività dell'abrogazione delle cause di decadenza del contributo.

*Le disposizioni transitorie danno scadenze temporali agli atti di Giunta e dei Comuni necessari alla piena attuazione delle nuove disposizioni di ampliamenti della platea dei beneficiari. Gli atti stessi determineranno se il complesso delle disposizioni del pdl comporterà un rifinanziamento degli interventi previsti dalla lr 3/2013 come nuovamente modificata dal pdl quindi comportando oneri aggiuntivi per il bilancio regionale o ridistribuendo le risorse ancora disponibili per la ricostruzione del sisma del 15 dicembre 2009 già stanziato.*

*Nel complesso il sistema di finanziamento della lr 3/2013 non viene mutato e non si intende introdurre una nuova norma finanziaria per il pdl in oggetto o modificare quella vigente all'art. 18 della lr 3/2013.*



**Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Mancini, Bianconi, Bettarelli, Carissimi, Nicchi, Paparelli, Pastorelli e Rondini, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla Legge Regionale 8 febbraio 2013 n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009)."**

#### **Art. 1**

##### **(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)**

1. Alla lettera b) del comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, il segno di punteggiatura "." è sostituito dal seguente: " , ".
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2013, sono aggiunte le seguenti:  
*"b-bis) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari separate dall'edificio principale e oggetto di ordinanza di sgombero totale, adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, a pertinenze di abitazioni principali dei residenti e costituenti singoli edifici ai sensi della definizione di cui all'Allegato 1;*  
*b-ter) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari separate dall'edificio principale e oggetto di ordinanza di sgombero parziale, adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, a pertinenze di abitazioni principali dei residenti e costituenti singoli edifici ai sensi della definizione di cui all'Allegato 1;*  
*b-quater) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale che, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, risultavano non adibite ad abitazione principale dei residenti o con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, comunque utilizzate anche se solo temporaneamente."*
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2013 è inserito il seguente:  
*"2 bis. Il Piano di riparto di cui al comma 1 tiene conto anche dei seguenti obiettivi:*  
*a) rivitalizzazione e ripopolamento delle aree rurali colpite;*  
*b) avvio di nuove attività produttive o ampliamento di attività esistenti, con priorità per i beneficiari dei contributi che garantiscono il trasferimento stabile della residenza anagrafica nelle aree di cui alla lettera a), e/o l'apertura o l'ampliamento di attività produttive per medi-lunghi periodi nelle aree medesime."*

#### **Art. 2**


##### **(Modificazione all'articolo 3 della l.r. 3/2013)**

1. Alla lettera a), del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 3/2013 le parole "dal punto 8.4.2 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)" sono sostituite dalle seguenti: "dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni".
2. Alla lettera b), del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 3/2013 le parole "dal punto 8.4.3 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)" sono sostituite dalle seguenti: "dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni".

#### **Art. 3**

##### **(Modificazione all'articolo 4 della l.r. 3/2013)**

1. Al comma 1, dell'articolo 4, della l.r. 3/2013, dopo le parole "prezzario regionale vigente" sono inserite le seguenti: "alla data della presentazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2".
2. Al comma 13, dell'articolo 4, della l.r. 3/2013, dopo le parole "prezzario regionale vigente" sono inserite le seguenti: "alla data della presentazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2".



**Art. 4**

**(Modificazione all'articolo 9 della l.r. 3/2013)**

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della l.r. 3/2013 sono abrogati.

**Art. 5**

**(Modificazione all'articolo 10 della l.r. 3/2013)**

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 3/2013 le parole "L'erogazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto al comma 3 bis, l'erogazione".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 3/2013 sono inseriti i seguenti:  
*"3 bis. E' comunque consentita la possibilità di regolarizzare la mancanza del DURC di cui al comma 1 mediante sostituzione da parte dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nel pagamento degli obblighi contributivi, a valere sull'importo dei contributi concessi.*
- 3 ter. *La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione della regolarizzazione di cui al comma 3 bis."*

**Art. 6**

**(Modificazione all'articolo 11 della l.r. 3/2013)**

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3/2013 le parole "I contributi" sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per la quota parte delle opere non coperte dai contributi di cui alla presente legge e poste finanziariamente a carico dei soggetti beneficiari, i contributi medesimi".

**Art. 7**

**(Modificazione all'articolo 12 della l.r. 3/2013)**

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 3/2013 dopo le parole "prezzario regionale vigente" sono inserite le seguenti: "alla data della presentazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2".

**Art. 8**


**(Modificazione all'articolo 14 della l.r. 3/2013)**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 3/2013 è aggiunto il seguente:  
*"1 bis. Spetta altresì un contributo per l'autonoma sistemazione anche ai nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale, per un periodo massimo di due anni."*

**Art. 9**

**(Disposizioni transitorie)**

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le necessarie deliberazioni per adeguarsi a quanto previsto dalla l.r. 3/2013, come modificata dalla presente legge e, in particolare, per consentire la presentazione delle domande di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 3/2013, in relazione agli interventi previsti dalle lettere b bis), b ter) e b quater), del comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 3/2013, come inserite dalla presente legge, nonché delle domande di cui all'articolo 14, comma 1 bis, della stessa l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge.
2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale altresì detta le necessarie disposizioni per disciplinare i casi dei soggetti dichiarati decaduti dal contributo o dei loro aventi causa nella vigenza dei commi 1 e 2, dell'articolo 9, della l.r. 3/2013, abrogati dalla presente legge, affinché possano presentare domanda di finanziamento degli interventi eseguiti o ancora da eseguire.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 3 bis, della l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge, nonché



adeguata la deliberazione di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 3/2013, a quanto stabilito dallo stesso articolo 14, comma 1 bis, della l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge.

4. Entro 90 giorni dalla presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2, i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 3/2013, trasmettono alla Giunta regionale tutti i dati necessari ai fini del monitoraggio, la quantificazione e la stima del patrimonio edilizio privato danneggiato, rientrante nelle ipotesi previste dalle lettere b bis), b ter) e b quater), del comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 3/2013, come inserite dalla presente legge. Trasmettono altresì i dati relativi ai casi di dichiarata decadenza dal contributo nella vigenza dei commi 1 e 2, dell'articolo 9, della l.r. 3/2013, abrogati dalla presente legge.

Valerio Mancini

Vincenzo Bianconi

Michele Bettarelli

Daniele Garissimi

Daniele Nicchi

Fabio Paparelli

Stefano Pastorelli

Eugenio Rondini